

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1045

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato MOSCA

Presentata il 17 febbraio 1969

Modifica dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1968, n. 482, relativa alla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e aziende private

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il testo originario del progetto predisposto dall'apposito comitato ristretto della XIII Commissione della Camera dei deputati, divenuto poi la legge 2 aprile 1968, n. 482, all'articolo 6 affermava:

« Agli effetti della presente legge si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

L'assunzione obbligatoria dei privi della vista è limitata alle mansioni di centralinista telefonico, a norma della legge 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni e integrazioni e alle mansioni di massaggiatore o massofisioterapista, a norma della legge 21 luglio 1961, n. 686.

I privi della vista sono computati nel numero degli invalidi di guerra, del lavoro, per servizio e civili che le aziende e le amministrazioni sono tenute ad assumere ai sensi della presente legge, a seconda delle cause che hanno dato origine alla cecità ».

Questa formulazione aveva suscitato alcune apprensioni e puntualizzazioni, specialmente da parte dell'Unione italiana ciechi che rappresenta e tutela la categoria dei minorati della vista in base alla legge 26 settembre

1947, n. 1047, le quali possono così riassumersi:

1) il collocamento obbligatorio dei ciechi per le mansioni di centralinista e di massofisioterapista è disciplinato da apposite leggi le quali fissano l'obbligo dei datori di lavoro e i presupposti di fatto da cui tale obbligo scaturisce nei casi concreti;

2) per il tenore di tali leggi speciali e il carattere dei presupposti considerati, l'assunzione dei centralinisti e dei massofisioterapisti ciechi non può ricomprendersi nel criterio delle percentuali previsto dal progetto. Si ricordi infatti che in base alle leggi speciali in parola il collocamento dei centralinisti ciechi si effettua per le pubbliche amministrazioni quando esiste un centralino di smistamento e di collegamento e per le aziende private quando lo stesso centralino abbia almeno 5 linee urbane, a prescindere, nell'un caso e nell'altro, dal numero dei dipendenti. Analogamente l'assunzione del massofisioterapista cieco ha luogo quando in un ospedale vi siano almeno 200 posti-letto, qualunque sia il numero del personale da esso dipendente.

Pertanto, volendosi mantenere tali condizioni riconosciute in favore dei privi della vista, l'articolo 6 del progetto originario veni-

va modificato dal comitato ristretto nel testo seguente che il Parlamento approvava:

« Agli effetti della presente legge si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Ferme restando le norme di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni e integrazioni e 21 luglio 1961, n. 686, concernenti rispettivamente l'assunzione obbligatoria dei privi della vista nelle mansioni di centralinista telefonico e di massaggiatore o massofisioterapista, per il collocamento obbligatorio dei privi della vista che acquisiranno diverse qualificazioni professionali speciali si disporrà con apposite norme.

I privi della vista sono computati nel numero degli invalidi di guerra, del lavoro, per servizio e civili, che le aziende e le amministrazioni sono tenute ad assumere ai sensi della presente legge, a seconda delle cause che hanno dato origine alla cecità ».

Senonché l'ultimo comma dell'articolo ha ingenerato un equivoco che minaccia di porre nel nulla l'efficacia della disposizione. Si ritiene cioè che i datori di lavoro, assolto l'obbligo delle assunzioni limitatamente al 15 per cento come previsto dagli articoli 11 e 12 della legge n. 482, non siano ulteriormente tenuti all'assunzione di centralinisti e massofisioterapisti ciechi, pur ricorrendo i presupposti e le condizioni considerate dalle leggi speciali.

Devesi al contrario ritenere che il comma in esame contempli una facoltà riservata ai datori di lavoro, la facoltà di computare il lavoratore privo della vista nelle aliquote di invalidi per cui essi sono tenuti all'assunzione. È da notare che tale facoltà risultava già dalla legge 14 luglio 1957, n. 594, articolo 6, sul collocamento dei centralinisti ciechi e dalla legge 21 luglio 1961, n. 686, articolo 10, sul collocamento dei massofisioterapisti ciechi.

Peraltro l'obbligo di assumere i centralinisti e i massofisioterapisti ciechi permane, a prescindere dalla percentuale globale prevista dalla legge n. 482, quando ricorrano i presupposti particolari fissati rispettivamente per i centralinisti e per i massofisioterapisti ciechi dalle leggi speciali più volte citate.

Questa interpretazione si fonda sui seguenti motivi:

1) il secondo comma dell'articolo 6, secondo cui « Ferme restando le norme di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni e integrazioni e 21 luglio 1961, n. 686, concernenti rispettivamente l'assun-

zione obbligatoria dei privi della vista nelle mansioni di centralinista telefonico e di massaggiatore o massofisioterapista, per il collocamento obbligatorio dei privi della vista che acquisiranno diverse qualificazioni professionali speciali si disporrà con apposite norme », recepisce nella legge n. 482 la disciplina dei rapporti in esame posta dalle leggi speciali. Pertanto, l'ultimo comma dello stesso articolo 6 secondo il quale « I privi della vista sono computati nel numero degli invalidi di guerra, del lavoro, per servizio e civili, che le aziende e le amministrazioni sono tenute ad assumere ai sensi della presente legge, a seconda delle cause che hanno dato origine alla cecità », deve coerentemente collocarsi in connessione con il tenore delle leggi speciali richiamate e confermate nel comma precedente. Non può cioè, senza frustrare il contenuto di tali leggi, concordare con gli articoli 11 e 12 della legge n. 482;

2) l'occupazione dei privi della vista non è mai stata e non può essere ricompresa nel criterio percentualistico perché il loro collocamento avviene nei settori dell'impiego e della produzione in cui il loro rendimento sia pari a quello dei lavoratori normali. Questa esigenza, che riflette gli interessi morali della categoria e più ancora quelli economici dei datori di lavoro, è presente nelle leggi speciali e non può prescindere neppure la legge n. 482;

3) la facoltà dei datori di lavoro di computare i telefonisti e i massofisioterapisti ciechi fra le categorie di invalidi alla cui assunzione essi sono tenuti, è considerata, come si è accennato, nelle leggi speciali. L'esercizio di essa, peraltro, non può comportare conseguenze che vadano al di là dei limiti posti nelle leggi medesime. Non può indurre cioè al risultato che, assolto l'obbligo globale in rapporto al 15 per cento degli invalidi, i datori di lavoro restino sollevati dallo stesso obbligo verso i ciechi, quando ricorrano i presupposti della loro assunzione a tenore delle norme che lo stesso articolo 6 ha confermato.

Diversamente ragionando si perverrebbe, non solo a disattendere i motivi brevemente esposti, ma altresì a conseguenze ulteriori che non trovano spiegazioni o giustificazioni né logiche, né giuridiche, né morali;

a) risulterebbe frustrata l'intera normativa posta dal legislatore con le leggi più volte citate contro il generale orientamento che tende a consolidare le disposizioni protettive concesse in favore di una categoria di minorati;

b) i privi della vista, per i quali da un lato si impone il limite delle mansioni (centralinista e massofisioterapista) con la premessa di una qualificazione professionale risultante anche dall'iscrizione all'albo nazionale istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dall'altro l'inserimento nel sistema delle percentuali alla stregua anche dei non qualificati, risulterebbero in concreto quasi del tutto esclusi dal beneficio del collocamento obbligatorio;

c) resterebbero escluse dall'obbligo dell'assunzione dei ciechi centralinisti e massaggiatori gli enti pubblici e le aziende private con non più di 35 dipendenti (articoli 11 e 12 della legge n. 482), contro quanto stabi-

liscono le leggi speciali che, nella fattispecie, subordinano l'assunzione all'esistenza del centralino telefonico per i primi e, quanto ai massofisioterapisti, all'esistenza di 200 posti letto negli ospedali.

Pertanto, al fine di coordinare la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1968, n. 482, con quella contenuta nel secondo comma dello stesso articolo e, altresì, di chiarirne la portata anche in rapporto all'obbligo delle assunzioni nelle misure percentuali stabilite dagli articoli 11 e 12 della stessa legge, si chiede l'approvazione della seguente proposta interpretativa del comma in questione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è sostituito dai seguenti:

« Le amministrazioni e le aziende, tenute ad assumere i privi della vista, possono computare gli stessi nel numero degli invalidi di guerra, del lavoro, per servizio e civili, a seconda delle cause che hanno dato origine alla cecità.

L'obbligo delle amministrazioni e delle aziende permane, quando ricorrano i presupposti e le condizioni delle leggi richiamate nel secondo comma dell'articolo 6, anche se esse abbiano coperto le aliquote considerate dai successivi articoli 11 e 12 ».